

Le novità al via da oggi (in attesa del completamento del sistema di chiusura delle liti)

DS6901

DS6901

L'accertamento cambia pelle

Perimetro esteso e più possibilità di definire contestazioni

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Al via da oggi il nuovo approccio nelle procedure di accertamento: schema di atto, fattispecie incluse per la prima volta nell'accertamento con adesione e più ampie possibilità di definizione delle potenziali contestazioni. Questo, in estrema sintesi, quello che il 30 aprile rappresenta nell'ambito del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti con la contemporanea entrata in vigore delle norme in materia di contraddittorio preventivo ed accertamento con adesione. Questo in attesa del completamento del sistema di definizione delle liti attraverso l'emanazione definitiva del decreto di riforma sulle sanzioni tributarie. Che, in concreto, offriranno ulteriori ed innovative possibilità di chiusura delle possibili contestazioni tributarie. E' stato più volte osservato come il filo conduttore della riforma del sistema fiscale si fonda, in concreto, su due aspetti che sono congiuntamente finalizzati ad evitare il più possibile l'avvio di una controversia devoluta al giudice. Il primo aspetto è quello che verrà vagliato operativamente nei prossimi mesi ed è legato alla attuazione del concordato preventivo biennale che, in linea di principio, dovrebbe garantire una predeterminazione della pretesa tributaria per un biennio. Il secondo elemento dirimente è rappresentato dalla contemporanea introduzione ed attuazione, da domani, del principio del contraddittorio preventivo disciplinato dall'articolo 6 bis della legge n. 212 del 2000 in relazione agli atti che saranno emessi da oggi. Atti in relazione ai quali, contemporaneamente, entra in vigore il nuovo percorso di accertamento con adesione per effet-

to della riforma del dlgs 218 del 1997. Immaginando una situazione concreta che si verifica da oggi, l'elemento centrale è, come detto, quello dello schema di atto il cui contenuto per effetto del decreto attuativo è stato analizzato nei giorni scorsi. Di fatto, prima di emanare un atto per impositivo per il quale è necessario effettuare una valutazione di merito e che, dunque, non prevede esclusivamente un confronto od una liquidazione matematica sulla base di dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria, il veicolo con cui l'amministrazione finanziaria informa il contribuente è appunto lo schema di atto. Naturalmente, nel momento in cui si tratta dei potenziali avvisi di accertamento o di rettifica il contenuto dello schema di atto ricomprenderà quelli che sono stati, sino a ieri, i principi contenuti negli articoli da 5 a 5 ter del dlgs 218 del 1997: la rappresentazione cioè di quella che l'amministrazione finanziaria riterrà essere la corretta pretesa impositiva. Rispetto alla quale, al contribuente verrà data di fatto una doppia possibilità e cioè presentare le proprie controdeduzioni con almeno 60 giorni di tempo dalla notifica del suddetto schema ovvero avviare, sin da subito, la fase di accertamento con adesione. Fermo restando che, nell'ottica della riforma dell'accertamento con adesione, anche nel primo caso (cioè quello di presentazione delle controdeduzioni), potrà comunque essere avviata, proprio sulla base del contenu-

to delle osservazioni del contribuente, la fase di accertamento con adesione. Ed è in questo passaggio che si può cogliere quello che dovrebbe essere, da oggi, l'elemento di maggiore innovazione nel rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Da un lato la possibilità che, in un qualunque momento del confronto si possa addivenire alla definizione della pretesa in itinere e rappresentata dallo schema di atto e, dall'altra, la circostanza che nella lettura congiunta delle disposizioni di riforma entrano nell'ambito di applicazione dell'adesione fattispecie prima escluse. Si pensi, ad esempio, alle contestazioni in materia di sanzioni ovvero agli atti di recupero dei crediti di imposta. Questa ultima fattispecie, in particolare, da oggi sarà pienamente veicolata nell'ambito delle nuove disposizioni di cui all'articolo 38 bis del dpr n. 600 del 1973. Un quadro, dunque, che in sintesi si può riassumere in tre momenti, di fatto contemporaneamente operativi da oggi:

- passaggio necessario attraverso lo schema di atto laddove la potenziale contestazione comporti, comunque, un aspetto valutativo e non meramente "matematico";
- ampliamento della fase di adesione che potrà intervenire anche laddove, inizialmente, non sia stata richiesta;
- nuove fattispecie sostanziali incluse nella predetta fase quali, ad esempio, le contestazioni in merito al recupero di crediti di imposta.

Sempre da oggi, inoltre, saranno già a disposizione maggiori opzioni per la definizione immediata di eventuali contestazioni senza nemmeno attendere la notifica dello schema di atto. Si pensi, ad esempio, alla possibilità in vigore come disciplinata dal nuovo articolo 5 quater del dlgs 218 del 1997 in materia di definizione integrale dei PVC, opzione che si affianca a quella già disciplinata nell'ambito del ravvedimento operoso e che, in concreto, disciplina l'ipotesi di definizione parziale dei rilievi contenuti nell'atto..



Naturalmente, in questa prima fase si dovrà tenere conto che gli schemi di atto riguarderanno annualità ancora accertabili e che avranno, come base di riferimento per le sanzioni, norme che saranno poi superate dalla riforma del sistema sanzionatorio. Si pensi, ad esempio, alle violazioni per dichiarazione infedele ovvero in relazione alle sanzioni applicabili per il recupero di crediti che, in prima battuta, l'agenzia delle entrate ritiene inesistenti.

— © Riproduzione riservata — ■

DS6901

DS6901

LA RIFORMA FISCALE

LE PRIME 4 GUIDE DI ITALIAOGGI SULLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE

- Digs internazionalizzazione
- Digs sulla riforma dell'Irpef
- Digs sull'adempimento collaborativo
- Digs sullo statuto del contribuente
- Digs sul contenzioso tributario
- Digs sugli adempimenti fiscali
- Digs sull'accertamento e il concordato preventivo

IN EDICOLA CON A € 8,90 CAD.

ACQUISTA GIÙ LA TUA COPIA DIGITALE